Le Madri Costituenti

L'impatto politico, il dibattito nella Commissione dei 75 e l'analisi degli articoli chiave che hanno ridefinito lo Stato di diritto in Italia

CONTESTO STORICO

La Condizione della Donna Prima della Costituente

Minorità Giuridica (Codice Civile)

Il Codice Pisanelli (1865) e il Codice Civile del 1942 sancivano la "potestà maritale". La donna non poteva gestire i propri beni, contrarre mutui o lavorare senza autorizzazione del marito.

Discriminazione Salariale

Nei contratti collettivi fascisti ed d'inizio secolo, la retribuzione femminile era fissata per legge fino al 30-50% in meno rispetto agli uomini, a parità di mansione industriale.

Sanzione dell'Adulterio Differenziata

Il Codice Penale puniva l'adulterio della sola moglie con il carcere, mentre per il marito l'adulterio costituiva reato solo in caso di concubinato notorio dentro o fuori casa.

LA CONQUISTA POLITICA

Dal Decreto Bonomi alle Elezioni del 2 Giugno 1946

Decreto Luogotenenziale n. 23/1945

"Concessione dell'elettorato attivo alle cittadine di almeno 21 anni d'età."

Approvato il 1° febbraio 1945 dal governo Bonomi su forte spinta di UDI e CIF. Mancava tuttavia l'elettorato passivo.

Decreto Luogotenenziale n. 74/1946

"Sancita la candidabilità (elettorato passivo) per i cittadini di almeno 25 anni."

Integrazione del 10 marzo 1946: consente alle donne di essere elette nell'Assemblea Costituente.

Affluenza Straordinaria (2 Giugno)

Oltre **12.900.000 donne** votarono per la prima volta su scala nazionale, pari all'**89% delle aventi diritto**.

L'affluenza femminile superò ogni previsione e sfatò i pregiudizi sui disinteressi politici delle cittadine.

COMPOSIZIONE POLITICA

Rappresentanza Femminile all'Assemblea

Partito Politico	Elette	Nomi Principali
Democrazia Cristiana (DC)	9 deputate	Federici, Gotelli, Guidi, Nicotra, etc.
Partito Comunista (PCI)	9 deputate	Iotti, Noce, Mattei, Rossini, etc.
Partito Socialista (PSIUP)	2 deputate	Lina Merlin, Bianca Bianchi
Uomo Qualunque (UQ)	1 deputata	Ottavia Penna Buscemi

La Commissione dei 75

Istituita per redigere il progetto di Costituzione. L'Assemblea vi nominò soltanto **5 donne**:

- **Nilde Iotti (PCI)** — 1ª Sottocommissione
- **Angela Gotelli (DC)** — 1ª Sottocommissione
- **Lina Merlin (PSIUP)** — 2ª Sottocommissione
- **Teresa Noce (PCI)** — 3ª Sottocommissione
- **Maria Agamben Federici (DC)** — 3ª Sottocommissione

PROFILO APPROFONDITO

Nilde Iotti: Autonomia della Famiglia e Diritto di Parità

PCI — 1ª Sottocommissione (Diritti civili e politici)

Relatrice della storica *Relazione sulla Famiglia* del novembre 1946, Iotti infranse il dogma dell'autorità maritale e della subordinazione della donna nella casa.

Diventerà nel 1979 la prima donna Presidente della Camera dei Deputati, carica che ricoprirà fino al 1992.

Contributi Chiave: Articoli 29 e 30

- Sostituì la dicitura di "capofamiglia" con la **«parità morale e giuridica dei coniugi»**.
- Propose la tutela costituzionale per i **figli nati fuori dal matrimonio** (art. 30), sradicando l'infamante categoria legale dei "figli illegittimi".
- Definì il matrimonio come libera unione democratica tra persone di pari dignità.



PROFILO APPROFONDITO

Lina Merlin: Il Presidio Antidiscriminatorio nell'Articolo 3

PSIUP — 2ª Sottocommissione (Ordinamento dello Stato)

Insegnante e antifascista, Merlin comprese che senza un divieto esplicito la legge ordinaria avrebbe continuato a discriminare le donne.

Battaglia per l'Articolo 3, Comma 1

Impose la dicitura tassativa: «*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,* ***senza distinzione di sesso****...*».

Respinse le obiezioni dei colleghi che ritenevano la parola "cittadini" già inclusiva, affermando che secoli di giurisprudenza maschilista esigevano un vincolo testuale inequivocabile.



PROFILO APPROFONDITO

Teresa Noce: Diritti Lavorativi e Tutela della Maternità

PCI — 3ª Sottocommissione (Rapporti economico-sociali)

Sindacalista ed ex deportata a Ravensbrück, Noce fu la prima firmataria delle norme sul lavoro e sulle garanzie salariali.

Incisione sull'Articolo 37

- Sancì il principio di **parità di retribuzione** a parità di lavoro, abbattendo le tabelle salariali separate per sesso.
- Impose che le condizioni di lavoro debbano garantire l'adempimento della **«essenziale funzione familiare»** della donna.
- Definì la maternità come funzione sociale da proteggere e non come motivo di licenziamento o penalizzazione economica.



PROFILO APPROFONDITO

Maria Agamben Federici: Accesso alle Cariche e alle Professioni

DC — 3ª Sottocommissione (Rapporti economico-sociali)

Letterata e fondatrice del Centro Italiano Femminile (CIF), Federici condusse una battaglia fondamentale per l'impiego pubblico.

Sostegno all'Articolo 51

Garantì la formula: *«Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza...»*.

Si oppose ai tentativi della giurisprudenza conservatrice di precludere alle donne la Magistratura, la Diplomazia e i vertici della Amministrazione Statale.



Angela Gotelli: Welfare e Tutela delle Fragilità Sociali

DC — 1ª Sottocommissione (Diritti civili e politici)

Subentrata a Giuseppe Dossetti nel febbraio 1947, Gotelli portò un contributo decisivo sulle politiche sociali di sostegno e cura.

Incisione sugli Articoli 31 e 38

- Incentivò le provvidenze economiche dello Stato per la formazione delle famiglie numerose e la protezione dell'infanzia (art. 31).
- Sostenne il diritto all'assistenza sociale per ogni cittadino inabile al lavoro e privo dei mezzi necessari (art. 38).
- Successivamente divenne la prima donna Sottosegretario alla Sanità nel Governo Italiano.



DIBATTITO DI AULA

La Battaglia sull'Accesso delle Donne alla Magistratura

Resistenze Maschili (Novembre 1947)

Colleghi giuristi (es. Leone, Molè) sostennero in aula che:

- La donna sarebbe dominata da emotività e sensibilità fisiologica, ritenute incompatibili con la serenità del giudizio penale.
- Si tentò di limitare l'accesso ai soli "Tribunali dei minorenni".

Contro-Offensiva delle Costituenti

Federici, Iotti e Gotelli risposero unitariamente:

- L'art. 51 non ammette riserve o limitazioni per legge ordinaria: escludere le donne costituisce un'ingiustificata violazione costituzionale.
- La capacità giuridica e intellettuale prescinde dal sesso biologioco.

QUADRO COMPARATIVO

Matrice degli Articoli Costituzionali e Contributo Relativo

Art.	Oggetto Costituzionale	Principali Promotrici	Innovazione Rispetto al Passato
Art. 3	Uguaglianza Formale e Sostanziale	Lina Merlin, Teresa Mattei	Aggiunta del divieto di discriminazione "senza distinzione di sesso" ed obbligo di rimuovere ostacoli sociali.
Art. 29	Ordinamento della Famiglia	Nilde Iotti	Superamento del capofamiglia: il matrimonio è fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Art. 30	Diritti dei Figli Fuori Matrimonio	Nilde Iotti, Maria Federici	Istruzione e protezione della Patria Potestà estese anche ai figli di genitori non coniugati.
Art. 37	Lavoro e Parità Salariale	Teresa Noce, Maria Federici	Parità di retribuzione a parità di lavoro e tutela della funzione familiare/maternità.
Art. 51	Uffici Pubblici e Cariche Elettive	Maria Federici, Angela Gotelli	Elettorato passivo completo senza barriere di genere per Magistratura e Amministrazione.

EVOLUZIONE STORICA ED EREDITÀ

L'Eredità Legislativa: La Riforma del Diritto di Famiglia (1975)

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Attuazione completa dei principi sanciti dalle Madri Costituenti negli Articoli 29 e 30.

La Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 ha rappresentato il compimento del percorso avviato da Nilde Iotti, Lina Merlin e Maria Federici nel 1946, smantellando la struttura patriarcale del Codice Civile del 1942.

Abolizione della Potestà Maritale

Uguaglianza assoluta dei coniugi nella direzione della famiglia e parità della responsabilità genitoriale sui figli.

Comunione Legale dei Beni

Riconoscimento del valore economico del lavoro domestico e di cura, garantendo pari diritti patrimoniali.

Parificazione dei Figli Naturale/Legittimi

Pari diritti ereditari e di tutela per i figli nati fuori dal matrimonio, come prefigurato nell'Art. 30.